

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

N. 2847 del 03/10/2019

AREA 3 - GARE E CONTRATTI

PROPOSTA N. 3107 del 02/10/2019

OGGETTO: Determina approvazione schemi documentali. Manifestazione di interesse per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico per l'affidamento del servizio di manutenzione del verde ai sensi dell'art.54com.3 del D.Lgs.50/2016

OGGETTO: RDO – RICHIESTA DI OFFERTA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016 E SMI PER L'AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE” - Determina approvazione schemi documentali.

IL VICE DIRETTORE GENERALE

vista la legge regionale 27 luglio 2018 n. 6 “*Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione*” con la quale tra l'altro l'Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio - Laziodisu è riordinato nell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza DiSCO;

visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00177 del 27 luglio 2018 recante a oggetto “*Nomina del Commissario Straordinario regionale dell'Ente Pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari nel Lazio – Laziodisu*” con il quale si decreta la nomina del dott. Alessio Pontillo quale Commissario Straordinario di Laziodisu a far data dal 30 luglio 2018 e la contestuale decadenza del Commissario uscente;

visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00016 del 06.02.2019 “*Nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DISCO*” il cui punto 1 dispone: “*di nominare il dott. Alessio Pontillo quale Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DiSCO con decorrenza dal decreto di costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente, per la durata prevista ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della legge regionale n. 6/2018*”;

visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00211 del 07.08.2019 “*Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DISCO*” il cui punto 2 dispone tra l'altro: “*di costituire il Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DISCO, ai sensi dell'articolo 8, comma 1 della legge regionale 27 luglio 2018 n. 6*”;

visto il Decreto n. 13 del 10 maggio 2019 avente ad oggetto: “*Approvazione riorganizzazione temporanea delle strutture dell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza - DiSCO in attuazione della legge regionale n. 6/2018*”.

visto il Decreto del Direttore Generale n. 4 del 28 giugno 2019 recante la nomina del Vice Direttore Generale di DiSCo con assegnazione delle funzioni vicarie del Direttore Generale e affidamento ad interim Area 8 “*Servizi ICT Sistema Informatico*” e Area 9 “*Affari Generali*” alla dott.ssa Claudia Zampetti;

preso atto che in data 25 settembre 2019 si è costituito e insediato il Consiglio di Amministrazione dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DISCO;

visto il Decreto del Direttore Generale n. 3 del 27 giugno 2019 con il quale il Direttore Generale ha affidato ad interim l’Area 3 “*Provveditorato e Patrimonio*” e l’Area 5 “*Manutenzione Straordinaria Servizi Tecnici e Sicurezza*” all’ing. Mauro Lenti;

vista la determinazione direttoriale n. 1694 del 30 maggio 2019, con la quale è stato conferito l’incarico della posizione organizzativa “*Servizio 3.1. Gare e Contratti e Albo fornitori*” dell’Area 3 Provveditorato e Patrimonio al dott. Saverio Fata a far data dal 1° giugno 2019 e fino al 31 maggio 2020;

viste le determinazioni direttoriali n. 2091, 2092 e 2093 del 9 luglio 2018, a cui si rinvia *per relationem*, come le quali l’Amministrazione ha aggiudicato la “*PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL’ADISU DI ROMA UNO, DELL’ADISU DI ROMA DUE, DELL’ADISU DI ROMA TRE E LAZIODISU (COMPRESO IL CED), (ADISU METROPOLITANA) – LOTTO 1 E DELL’ADISU DI CASSINO (LAZIO MERIDIONALE) – LOTTO 2 E DELL’ADISU DI VITERBO (LAZIO SETTENTRIONALE) – LOTTO 3*” al RTI CONSORZIO INTEGRA;

preso atto che per eventi avvenuti dopo l’aggiudicazione, il secondo graduato della gara sopra menzionata, ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio che ha fissato l’udienza per il merito in data 16 dicembre 2019;

visto che i servizi che compongono la gara sopra citata sono i seguenti:

***“1. Servizi di Conduzione e Manutenzione relativa agli Impianti Tecnologici*”**

La categoria “Servizi di Conduzione e Manutenzione” comprende i seguenti servizi:

- *Servizio di Conduzione e Manutenzione Impianti Elettrici;*
- *Servizio di Manutenzione Impianti Idrico-Sanitari;*
- *Servizio di Conduzione e Manutenzione Impianti di Riscaldamento;*
- *Servizio di Conduzione Manutenzione Impianti di Raffrescamento;*
- *Servizio di Manutenzione Impianti Elevatori;*
- *Servizio di Manutenzione Impianti di Sicurezza e controllo accessi;*
- *Servizio di Manutenzione Reti;*
- *Servizio di Reperibilità;*
- *Presidi Fissi;*

2. Servizi di Pulizia ed Igiene ambientale

La categoria “Servizi di Pulizia ed Igiene ambientale” comprende i seguenti servizi:

- *Pulizia;*
- *Lavandolo;*

3. Servizio di Reception e Accoglienza

4. Servizio di Manutenzione delle Aree Verdi”;

considerato l'opportunità e l'urgenza di procedere all'individuazione di un operatore economico per l'esecuzione della "Manutenzione del Verde" nelle more della definizione del ricorso sopra menzionato al fine di mantenere con decoro gli spazi verdi della varie strutture del Presidio territoriale Roma Città Metropolitana 1 a beneficio anche dell'utenza di riferimento e della maggior fruibilità di tali spazi;

valutata l'opportunità, a causa della specificità e non programmabilità delle prestazioni di cui si compone la presente procedura di gara, di procedere mediante l'istituto dell'Accordo Quadro al fine di dotare la Stazione appaltante di uno strumento contrattuale dinamico rispondente alle esigenze e fabbisogni necessari ai fini di un maggior contenimento dei costi e di una più efficace raggiungimento dei fabbisogni dell'Ente;

visto l'art. Art. 54 comma 1 del D. lgs. n. 50/2016 e smi che recita espressamente che: *"Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure di cui al presente codice. La durata di un accordo quadro non supera i quattro anni per gli appalti nei settori ordinari e gli otto anni per gli appalti nei settori speciali, salvo in casi eccezionali, debitamente motivati in relazione, in particolare, all'oggetto dell'accordo quadro. 2. Nei settori ordinari, gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente comma e dai commi 3 e 4. Tali procedure sono applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici, individuate nell'avviso di indizione di gara o nell'invito a confermare interesse, e gli operatori economici parti dell'accordo quadro concluso. Gli appalti basati su un accordo quadro non comportano in nessun caso modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro in particolare nel caso di cui al comma 3. 3. Nell'ambito di un accordo quadro concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. L'amministrazione aggiudicatrice può consultare per iscritto l'operatore economico parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta"*;

considerato che il valore (o quantità) stimato dell'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria del valore presunto degli eventuali appalti specifici/prestazioni che verranno affidati al medesimo operatore economico individuato, sarà pari presuntivamente ad € **94.500,00**, IVA esclusa, per il periodo di 12 mesi a decorrere dalla stipula del contratto;

considerato che, ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis del D. Lgs. 9/04/2008 n. 81 e s.m.i., non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza (in quanto non si rivengono rischi di natura interferenziale) e pertanto i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a zero;

visto l'art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2017)" così come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 120, legge n. 145 del 2018 che recita espressamente: *"Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al*

presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento”;

considerato che il servizio di cui si tratta è rinvenibile all'interno del MEPA categoria - Servizi “Servizi di manutenzione del verde pubblico” - Sottocategoria 1: “Servizi di Manutenzione del Verde”;

visto l'art. 35, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che recita espressamente che: “*Ai fini dell'applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono: [...] c) euro 221.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII*”;

preso atto che la Stazione appaltante avvierà una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) D.lgs 50/2016 che recita espressamente che: “*Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati; c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati; c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati; d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8*”;

visto l'art. 36, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che recita espressamente che: “*Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista*”;

visto l'art. 216 comma 27-octies del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che recita espressamente che: “*Nelle more dell'adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2 e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273. Ai soli fini dell'archiviazione delle citate procedure di infrazione, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAC sono autorizzati a modificare*

rispettivamente i decreti e le linee guida adottati in materia. Il regolamento reca, in particolare, disposizioni nelle seguenti materie: (comma aggiunto dall'art. 1, comma 20, lettera gg), della legge n. 55 del 2019) a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento; b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto; c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali; d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; e) direzione dei lavori e dell'esecuzione; f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali; g) collaudo e verifica di conformità; h) affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici; i) lavori riguardanti i beni culturali. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia le linee guida di cui all'articolo 213, comma 2, vertenti sulle materie indicate al precedente periodo nonché quelle che comunque siano in contrasto con le disposizioni recate dal regolamento”;

visto il par. 5.1.3 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*” approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097/2016, aggiornate con successiva Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 5 del 1 marzo 2018 che prevede espressamente che: “*Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre*”;

ritenuto opportuno invitare alla procedura negoziata (RdO sul MEPA) n. 5 operatori economici del settore individuati secondo le modalità previste nell'Avviso pubblico di “*Manifestazione di interesse*” che si approva con il presente provvedimento;

visto l'art. 36, comma 9-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che prevede espressamente che: “*Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa*”;

considerato che il servizio in oggetto sarà affidato all'operatore economico mediante il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa mediante i seguenti punteggi: a) Offerta tecnica: 70 punti b) Offerta economica: 30 punti (si veda l'art. 95, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi in combinato disposto con il par. 3.1 del CAM: Affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, acquisto di ammendanti, piante ornamentali, impianti di irrigazione - approvato con DM 13 dicembre 2013, in G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014);

considerato che l'offerta economica verrà effettuata dal ribasso percentuale migliore rispetto unicamente alla Tariffa di alcuni prezzi relativi all'esecuzione delle prestazioni del verde estrapolati dalla “*Tariffa prezzi 2012 della Regione Lazio - Parte C: Sistemazione aree a verde e impianti sportivi*” (approvati con determinazione regionale n. 412 del 6 agosto 2018);

visto l'art. 40 comma 2 del Dlgs 50/2016 e smi che recita espressamente: “*A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici*”;

visto l'art. 51, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che prevede espressamente che: “*Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera gggg) in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese. E' fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti*”;

considerato opportuno non procedere alla suddivisione in Lotti della gara in oggetto poiché un frazionamento dell'appalto non offrirebbe adeguate garanzie di funzionalità, razionalizzazione, efficiente realizzazione degli interventi;

considerato che l'Amministrazione, ha optato di inserire il requisito economico finanziario per motivazioni legate anche, e soprattutto, alla peculiarità del settore dell'affidamento in esame, per il quale assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara operatori economici dotati di comprovata solidità e capacità economico-finanziarie idonee a garantire, anche nel corso del rapporto, un adeguato ed elevato livello qualitativo di servizio;

visto l'art. 81 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 che recita espressamente che: *“Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC e l'AGID, sono indicati i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, i documenti diversi da quelli per i quali è prevista l'inclusione e le modalità di presentazione, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati. Con il medesimo decreto si provvede alla definizione delle modalità relative alla progressiva informatizzazione dei documenti necessari a comprovare i requisiti di partecipazione e l'assenza di cause di esclusione, nonché alla definizione dei criteri e delle modalità relative all'accesso e al funzionamento nonché all'interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte nel procedimento. A tal fine entro il 31 dicembre 2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in accordo con ANAC, definisce le modalità di subentro nelle convenzioni stipulate dall'ANAC, tali da non rendere pregiudizio all'attività di gestione dati attribuite all'ANAC dal presente codice. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 13”;*

visto l'art. 216, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 che recita espressamente che: *“Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC”;* considerato che alla presente procedura non si applica la disciplina introdotta con l'art. 7 della L. 6 luglio 2012, n. 94 in materia di razionalizzazione della spesa pubblica in quanto si tratta di affidamenti sopra la soglia comunitaria; considerato, inoltre, che alla presente procedura non si applica la disciplina introdotta dall'art. 1 della L. 7 agosto 2012, n. 135 in materia di revisione della spesa pubblica in quanto trattasi di un servizio diverso da quelli previsti dall'art. 1, comma 7 della stessa legge che obbligano ad aderire alle convenzioni; considerato che alla data di formalizzazione del presente provvedimento non risultano attive Convenzioni CONSIP per l'acquisto di sistemi analoghi a quelli della procedura in oggetto e non risultano attive convenzioni stipulate da parte della Centrale Acquisti regionale;

visto l'art. 34 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che recita espressamente che: *“1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell'articolo 144; 2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione”;*

visto il protocollo d'azione stipulato tra l'Anac e la Regione Lazio e nello specifico la clausola di seguito menzionata recepita dal suddetto protocollo nel Capitolato d'oneri nell'appalto di cui si tratta: *“Laziodisn si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 310 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp,*

322 cp, 322 bis cp, 346 bis co, 353 cp, 353 bis cp.”; visto l’art.113, comma 2 del Dlgs. 50/2016 e smi che recita espressamente: “[...]le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.”; visto l’art.113, comma 5-bis. del Dlgs. 50/2016 esmi che recita espressamente: “Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”;

considerato che gli incentivi per le funzioni tecniche, che la Stazione appaltante destinerà in un apposito fondo ai sensi dell’art. 113, comma 2 del Dlgs 50/2016 e smi, previsti per questa procedura di gara saranno pari a € 1.890,00 (stanziamento del 2% sul valore dell’appalto, IVA esclusa);

preso atto che dette somme saranno solo accantonate mentre la ripartizione delle stesse avverrà secondo le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento che verrà adottato dall’Ente (ex art. 113, comma 3 del D.lgs n. 50/2016 e smi) sulla base della giurisprudenza contabile;

visto l’art. 30, comma 5 bis, del D.lgs n. 50/2016 e smi che recita espressamente: “In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva”;

visto il par. n. 1 della Delibera dell’ANAC n. 1 del 11 gennaio 2017 – “Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG” che recita espressamente che: “Le stazioni appaltanti che intendono avviare una procedura di selezione del contraente sono tenute ad acquisire il relativo CIG, per il tramite del RUP, anche in modalità Smart, in un momento antecedente all’indizione della procedura di gara. In particolare:

a. per le procedure che prevedono la pubblicazione del bando o avviso di gara, il CIG va acquisito prima della relativa pubblicazione, in modo che possa essere ivi riportato;

b. per le procedure che prevedono l’invio della lettera di invito, il CIG va acquisito prima dell’invio delle stesse in modo che possa essere ivi riportato;

c. per gli acquisti effettuati senza le modalità di cui ai punti a) e b), il CIG va acquisito prima della stipula del relativo contratto in modo che possa essere ivi riportato e consentire il versamento del contributo da parte degli operatori economici selezionati (ad esempio nel caso di affidamenti in somma urgenza il CIG va riportato nella lettera d’ordine)”;

ritenuto opportuno inserire nelle condizioni negoziali dell’affidamento in oggetto una clausola risolutiva espressa che consente di privare degli effetti il contratto stipulato qualora avvenga:

- attivazione bando Consip, ovvero da parte del soggetto aggregatore regionale, relativo alla tipologia di servizio in oggetto con conseguente adesione da parte dell’Amministrazione;

- stipula, da parte dell’Amministrazione, del contratto relativo alla gara per la “Gestione delle Residenze” aggiudicata nel luglio 2018 come sopra indicato in cui è ricompreso il servizio in oggetto e la cui aggiudicazione è allo stato sub-iudice;

considerato che il presente appalto è stato inserito nell’aggiornamento della “Programmazione Biennale Forniture Beni e Servizi 2019-2020 - art. 21 del D. Lgs. n. 51 del 2016 e smi” approvata con decreto n. 26 del 6 settembre 2019 da parte del Commissario Straordinario dell’Ente;

considerato opportuno per gli aspetti di natura curriculare ed esperienziale acquisiti nominare RUP della presente procedura il sig. Patrizio Massari Responsabile della P.O. Manutenzione e servizi unità operativa 1;

Visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 27 del 12 novembre 2018, concernente: "Adozione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 dell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza - DiSCo";

Vista la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 13 "Legge di Stabilità regionale 2019";

Vista la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 14 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021" con la quale all'art. 6 "Approvazione dei bilanci degli enti" alla lettera b) approva, tra gli altri, il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2019 e pluriennale 2020-2021 dell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo);

Visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 2 del 16 gennaio 2019, avente ad oggetto: "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 dell'Ente Regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza – DiSCo: Adozione variazione n. 1";

Visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 6 del 6 marzo 2019, avente ad oggetto: "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 dell'Ente Regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza – DiSCo: Adozione variazione n. 2";

Visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 14 del 17 maggio 2019, avente ad oggetto: *"Bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021 dell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza - DiSCo: Adozione variazione n. 3";*

Visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 19 del 31 maggio 2019, avente ad oggetto: *"Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2018 e dei residui perenti ex art. 3, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 e contestuale variazione n. 4 al Bilancio di previsione finanziario di DiSCo 2019-2021 funzionale alle reimputazioni dei residui attivi e passivi";*

Visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 25 del 26/07/2019 avente ad oggetto: "Adozione variazione n. 5: Assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'esercizio 2019";

Vista la determinazione direttoriale n. 2743 del 24/09/2019 avente ad oggetto; *"Bilancio di previsione finanziario 2019–2021 dell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza - DiSCo: Adozione variazione n. 6";*

D E T E R M I N A

- 1. che la premessa** costituisce parte integrante, motivante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2. di approvare** l'Avviso di manifestazione di interesse;
- 4. di pubblicare** l'avviso sul sito Internet di DiSCo per almeno quindici gg. consecutivi;
- 5. di dare** avvio alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 sul MEPA;
- 6. di individuare** quale responsabile del procedimento il rag. Patrizio Massari;
- 7. di prendere atto** che il valore (o quantità) stimato dell'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria del valore presunto degli eventuali appalti specifici/prestazioni che verranno affidati al

medesimo operatore economico individuato, ammonta complessivamente ad **€ 115.290,00**, IVA inclusa (salvo gli oneri per le funzioni tecniche);

8. che la scelta del contraente verrà effettuata con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa mediante i seguenti punteggi: a) Offerta tecnica: 70 punti b) Offerta economica: 30 punti (si veda l'art. 95, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi in combinato disposto con il par. 3.1 del CAM: Affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, acquisto di ammendanti, piante ornamentali, impianti di irrigazione - approvato con DM 13 dicembre 2013, in G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014);

9. di prenotare la somma di € 9.607,50 IVA compresa, per il periodo l'annualità 2019 sul capitolo 22046 avente per oggetto "*acquisto di servizi per verde e arredo urbano*", articolo 0, sul bilancio di DiSCo esercizio finanziario 2019;

10. di prenotare la somma di € 105.682,50 IVA compresa, per il periodo gennaio - novembre 2020 sul capitolo 22046 avente per oggetto "*acquisto di servizi per verde e arredo urbano*" articolo 0, sul bilancio di DiSCo esercizio finanziario 2020;

12. che la spesa per le funzioni tecniche ex art. 113, comma 2 del D.lgs 50/2016 e smi verrà assunta in fase di aggiudicazione della presente procedura di gara;

13. che l'adempimento di cui all'art. 30, comma 5 bis, del D. lgs n. 50/2016 e smi verrà previsto in fase di aggiudicazione della gara;

14. di mettere a disposizione dei RUP delle procedure di gara in oggetto, l'Ufficio Gare e Contratti di Laziodisu per i lavori di verifica della documentazione amministrativa delle domande pervenute, per la verifica del possesso dei requisiti generali e speciali di tutti i concorrenti alla gara mediante la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC (*si veda l'art. 81, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi*) e per gli ulteriori, connessi e successivi adempimenti amministrativi.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:

FATA SAVERIO in data **03/10/2019**

VISTO DI LEGITTIMITA' TECNICO/AMMINISTRATIVO

Il Dirigente, ritenuto che, all'esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l'adozione della presente proposta, esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all'adozione del provvedimento.

Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell'Area: **AREA 3 - GARE E CONTRATTI ING. LENTI MAURO** in data **03/10/2019**

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio attesta la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria della spesa e/o alla registrazione dell'entrata, ai sensi degli articoli 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

Esito istruttoria contabile: ISTRUTTORIA CONCLUSA CON ESITO POSITIVO

Visto di regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio 1.1 Bilancio: **RAG. DOTTARELLI LEONARDO** in data **03/10/2019**

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente, all'esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa e/o alla registrazione dell'entrata, ai sensi dell'articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile. firmato digitalmente dal dirigente dell'Area AREA 1 - RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE **COLAIACOMO DAMIANO** in data **03/10/2019**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 3107 del 02/10/2019, preso atto dell'istruttoria svolta, dei pareri espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo contestualmente il visto definitivo ai sensi dell'articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell'allegato del D.lgs 118/2011.

Firmato digitalmente dal Vice Direttore Generale **DOTT.SSA ZAMPETTI CLAUDIA** In data **03/10/2019**